



## COMUNE DI CARPEGNA (Provincia di Pesaro e Urbino)

\* \* \*

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 18 NOVEMBRE 2016 CONCERNENTE

### “ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 “.

#### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

In data 19 novembre u.s. è stata trasmessa al sottoscritto la proposta di deliberazione consiliare n. 32 del 18 novembre 2016, concernente “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018”, per la acquisizione del parere dell’organo di revisione, prescritto dall’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del TUEL n. 267/2000.

Al riguardo il sottoscritto organo di revisione non può non rilevare quanto segue:

a) con nota dell’11 agosto 2016 la responsabile del Servizio Finanziario ha segnalato, con espresso riferimento a quanto previsto dall’art. 153, comma 6, del TUEL, al Sindaco e al Segretario Comunale, nonché al sottoscritto in data 9 settembre, la esistenza di gravi criticità e pesanti situazioni di squilibrio finanziario, tali da pregiudicare l’equilibrio complessivo del bilancio 2016/2018;

b) la giunta comunale con deliberazione n. 46 del 12 agosto 2016, sulla base di detta relazione, non ritenendo al riguardo sufficienti le misure di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL per il superamento della accennata situazione di squilibrio, ha disposto di proporre al consiglio comunale:

- la presa d’atto dello squilibrio complessivo dell’Ente, allora quantificato in complessivi euro 486.117,12 (di cui euro 216.702,92 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui);

- il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’art. 243-bis del TUEL;

c) con successiva deliberazione n. 47 del 29 settembre 2016 la giunta comunale ha aggiornato - in aumento - la misura del suddetto disavanzo nel nuovo importo di euro 364.414,20, al netto di euro 216.702,92 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, così che lo stesso viene ad ammontare al complessivo importo di euro **581.117,12**;

d) con propria nota del 6 ottobre 2016, inviata al Sindaco, al Segretario Comunale e alla responsabile del Servizio Finanziario, il sottoscritto ha rilevato il mancato invio della segnalazione dell’11 agosto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (obbligatoriamente prescritto dal citato art. 153, comma 6, del TUEL), ricordando altresì che la medesima disposizione fissa il termine di trenta giorni entro il quale il consiglio deve provvedere alla adozione dei conseguenti provvedimenti di riequilibrio;

e) con proprio parere in data 6 ottobre 2016, formulato in ordine al “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.) relativo al periodo 2017-2019 (da presentarsi al Consiglio

Comunale a norma dell'art. 170 del TUEL) il sottoscritto aveva rilevato il contrasto dei contenuti programmatici di detto documento con quanto risulta dalla sopra indicata deliberazione della giunta comunale n. 46 del 12 agosto 2016, invitando conseguentemente l'Amministrazione a procedere alla sua rielaborazione, eventualmente anche in sede di predisposizione della "Nota di Aggiornamento" che per il D.U.P. è espressamente prevista dall'art. 170, comma 1, del T.U.E.L.;

f) con lo stesso parere di cui alla precedente lettera e) era stato inoltre evidenziato che sono ancora in corso di esame da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti le risultanze del rendiconto 2014 e, alla luce dei rilievi istruttori dalla medesima formulati, non è da escludere che all'esito dell'esame l'Ente debba provvedere a ricalcolare in diminuzione il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, con conseguente ricalcolo - in termini peggiorativi - del disavanzo di amministrazione da ripianare;

g) nonostante la situazione come sopra riepilogata ed il tempo ormai trascorso, non risulta che sia stata convocata una seduta consiliare per la adozione delle misure proposte dalla giunta né che siano stati predisposti atti a ciò finalizzati.

Tanto premesso, si deve porre in evidenza la obbligatorietà di provvedere, in via assolutamente prioritaria, alla adozione delle misure necessarie a garantire gli equilibri di bilancio e ripristinare il pareggio (art. 193, comma 2, del TUEL), precisando altresì che la mancata adozione da parte dell'Ente dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo (art. 193, comma 4), procedura al cui esito è previsto lo scioglimento del consiglio comunale.

Da quanto sopra deriva inequivocabilmente che il consiglio comunale, prima di adottare la deliberazione concernente la proposta di variazione n. 32 del 18 novembre 2016 (che nulla dispone ai fini del riequilibrio, in quanto espone "normali" variazioni di pari importo sia per l'entrata che per la spesa), deve provvedere alla adozione delle misure che, anche su proposta della giunta, assicurino il ripristino degli equilibri del bilancio (art. 153, comma 6, del TUEL).

Stante la mancata adozione di tali misure obbligatorie (che, si ripete, hanno carattere propedeutico rispetto a qualsiasi altro intervento di variazione di bilancio), il sottoscritto

#### **ESPRIME**

parere contrario nei riguardi della proposta di deliberazione consiliare n. n. 32 del 18 novembre 2016, concernente "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018".

Carpegna, 24 novembre 2016.

**IL REVISORE DEI CONTI**

(dott. Ennio Braccioni)

